

COMUNE DI LIVIGNO
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1.

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali e delle annesse attrezzature, per la pratica e l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

Art. 2.

Le strutture sportive di proprietà comunale vengono affidate in concessione, previa stipula di specifica convenzione, alle associazioni all'uopo individuate presenti ed operanti sul territorio comunale, le quali dovranno attenersi nel concedere l'utilizzo a terzi, al presente Regolamento. Con la concessione delle medesime, le associazioni sportive traggono dei redditi con i quali provvederanno, almeno parzialmente, al loro mantenimento.

Art. 3.

Le strutture sportive sono destinate principalmente all'uso da parte di Associazioni, Enti, Sodalizi, Gruppi Sportivi, aventi sede in Livigno e senza finalità di lucro. Potranno, a discrezione del concessionario essere concesse in uso anche ad Associazioni, Enti, Sodalizi, Gruppi Sportivi non aventi sede in Livigno o con finalità di lucro, previa valutazione sull'opportunità e validità delle manifestazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'uso degli impianti stessi. Le autorizzazioni verranno rilasciate dal concessionario in ordine di precedenza :

- Associazione concessionaria della struttura;
- adesione dell'Associazione allo Sporting Club Livigno;
- maggior numero di minorenni coinvolti nell'attività;
- maggior numero dei partecipanti all'attività;
- data di presentazione richiesta.

L'associazione concessionaria della struttura sportiva potrà inoltre, a sua discrezione, stabilire, per cause di forza maggiore, priorità diverse da quanto sopra descritto.

In coerenza con gli obiettivi istituzionali le attività e i progetti rivolti alle seguenti classi sociali costituiscono ulteriore priorità nell'assegnazione:

- a) portatori di handicap,
- b) anziani da 65 anni.

L'Amministrazione Comunale potrà, richiedendo la collaborazione dell'affidatario, utilizzare il Centro Sportivo o parte di esso per lo svolgimento di manifestazioni o attività organizzate direttamente, o indirettamente, previa comunicazione con trenta giorni di anticipo e salvo concordare con l'affidatario modalità e orari di utilizzo. Per tale disponibilità all'affidatario non verrà comunque riconosciuto alcun contributo economico.

E' compreso nell'orario di utilizzo delle strutture sportive anche il tempo necessario per cambio calzature/vestiario ovvero il tempo trascorso negli spogliatoi delle strutture stesse.

Art. 4.

Le richieste d'utilizzo, redatte in carta semplice dovranno specificare l'uso ed essere presentate all'associazione concessionaria della struttura sportiva almeno cinque (5) giorni prima dell'inizio dell'attività sportiva.

Gli spazi orari concessi ed accettati, in mancanza di una comunicazione scritta di rinuncia entro 3 gg. dalla firma dell'atto sopraddetto, saranno considerati accettati in maniera definitiva e dovranno essere pagati anche se non utilizzati fino al periodo indicato quale termine dell'attività. Eventuali rinunce potranno essere accolte solo nel caso in cui vi sia la disponibilità di terzi a subentrare alle stesse condizioni ovvero in accertati casi di forza maggiore ad insindacabile giudizio dell'associazione concessionaria della struttura.

Le domande di cui sopra, non potranno essere presentate da persone minorenni; questi ultimi potranno comunque accedere all'utilizzo delle strutture qualora la domanda di concessione venga presentata dal legale rappresentante di una Associazione/Ente, da un genitore o da chi ne fa le veci, dichiarando contestualmente l'assunzione di ogni responsabilità in merito all'utilizzo.

L'Amministrazione Comunale, sentite le autorità scolastiche, comunicherà al concessionario, entro il 30 settembre di ogni anno, le fasce orarie delle palestre scolastiche libere dalle attività curriculari della scuola.

Art. 5.

La concessionaria della struttura, potrà in qualsiasi momento, revocare le richieste d'uso delle strutture, qualora sussistano gravi ed urgenti motivazioni, da comunicare ai richiedenti, rimborsando nel contempo le spese o i canoni già corrisposti, sulle ore di utilizzo delle strutture non godute.

La concessionaria della struttura, potrà altresì revocare, in qualsiasi momento, le autorizzazioni all'uso delle strutture, qualora accerti l'uso improprio di dette strutture da parte dei richiedenti, senza che questi vantino pretese di rimborso.

Art 6.

L'utilizzo delle strutture sportive è subordinata al pagamento di una tariffa oraria onnicomprensiva da fissarsi annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto incamerato da parte dell'associazione concessionaria della struttura sarà utilizzato per coprire parzialmente i costi di gestione della struttura stessa.

Art. 7.

Il richiedente, all'atto della domanda dovrà indicare all'incirca il numero di persone interessate all'uso delle strutture e specificare l'eventuale presenza di spettatori sulle gradinate; al di fuori di quanto concesso, nessuno potrà accedere alle strutture oltre al personale addetto alle pulizie e custodia delle medesime, al personale e Amministratori comunali.

Il richiedente, nella presentazione della domanda di utilizzo, dovrà sottoscrivere esplicita dichiarazione di assunzione di qualsiasi responsabilità.

Art. 8.

Ciascuno è personalmente responsabile verso il comune di ogni danno derivante alle strutture e agli attrezzi ivi inclusi, da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

I richiedenti o i rappresentanti legali delle associazioni richiedenti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabili ad essi personalmente, quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Inoltre i richiedenti o i rappresentanti legali delle associazioni richiedenti hanno l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque ed anche verso eventuali spettatori.

In caso di danni provocati, la concessionaria ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati.

Art. 9.

Il comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persona o a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni, o altri usi di ogni genere delle strutture sportive.

Sarà cura del concessionario attivare a tal fine una polizza R.C. verso terzi.

Art. 10.

I richiedenti hanno l'obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 11.

In tutti i casi sarà a carico dei richiedenti qualsiasi imposta, tassa o diritto inerente all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni e attività che avvengono con formalità tali che sia prescritto l'assolvimento di oneri erariali o fiscali.

Art. 12.

Tutti i soggetti che usufruiscono degli impianti sono tenuti a rispettare l'orario di assegnazione, le attrezzature in dotazione e in generale il decoro del luogo, ad osservare e fare osservare le normative igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza sui luoghi aperti al pubblico, nonché le disposizioni in materia impartite dal Comune, anche allontanando dall'impianto chi non rispetti quanto sancito dal presente regolamento.

In particolare, pena la decadenza dell'utilizzo ed il divieto d'accesso agli impianti, tutti i soggetti che utilizzano gli impianti sono tenuti:

- a) a versare, prima di accedere agli impianti, un fondo cauzionale di cui all'art.13, per eventuali danni all'impianto e alle sue attrezzature;
- b) a versare entro il 15 del mese successivo l'ammontare mensile delle quote dovute;
- c) a non subaffittare a terzi gli spazi concessi ovvero a non concedere, anche in via del tutto temporanea o contingente, gli spazi orari a propria disposizione;
- d) ad assicurare la presenza di un adulto responsabile, tecnico o insegnante di Educazione Fisica all'inizio dell'attività, il quale oltre ad impartire le direttive di competenza, vigilerà costantemente sul corretto comportamento dei propri atleti/alunni prima del loro arrivo, durante e al termine, fino all'uscita dell'ultimo atleta, garantendo l'osservanza del regolamento, l'uso disciplinato degli attrezzi, servizi e spogliatoi, curando che ogni tipo di attrezzatura, mobile o fissa, non subisca danni e venga lasciata nel medesimo stato di consegna;

- e) ad assicurare che il comportamento negli impianti e negli spogliatoi sia improntato a decoro e rispetto alla persona. E' vietato apporre scritte su porte e strutture murarie dell'impianto. E' vietato fumare. E' proibito introdurre animali nei complessi sportivi;
- f) a rispettare, in relazione alla presenza di pubblico nell'impianto, le disposizioni vigenti in materia di agibilità e sicurezza per pubblici spettacoli e manifestazioni sportive;
- g) ad utilizzare idonee calzature (scarpe da ginnastica, da arrampicata, ecc.) pulite, calzate negli appositi spogliatoi. E' proibito l'uso di scarpe non idonee che possano danneggiare il pavimento delle strutture.

Art. 13.

A garanzia degli obblighi prescritti dal presente regolamento e particolarmente per danni eventuali, i richiedenti dovranno al momento della presentazione della domanda, effettuare un deposito provvisorio da determinarsi di volta in volta da parte della concessionaria, a titolo di cauzione. Il deposito provvisorio verrà restituito cessato l'uso delle strutture previa verifica che non sono stati prodotti danni di sorta.

Art. 14.

Il mancato pagamento dei canoni d'uso o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento, comportano l'immediata decadenza delle autorizzazioni assentite. Per ottenere la riammissione all'utilizzo delle strutture, gli inadempienti devono provvedere al versamento delle rate non onorate, con la maggiorazione, a titolo di penale, del 60% di quelle scadute.